

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Belluno – Pubblicazione risposte a richieste dati, informazioni, documenti e chiarimenti

PREMESSA	QUESITO	RISPOSTA
	<p>Q41. Non è chiaro per quanti anni il concessionario abbia l'obbligo di produrre (e quindi consegnare al GSE) i TEE aggiuntivi, in particolare, se il primo anno d'obbligo è il terzo della concessione allora qual è l'ultimo anno d'obbligo?</p>	<p>R41 Si riporta di seguito risposta integrale del MISE ricevuta a seguito di quesito specifico inviato dalla Stazione Appaltante.</p> <p><i>“Con riferimento al Vostro quesito del 12 giugno u.s., prot. 21444/20 l 7 (che si allega), siamo a fornire di seguito alcuni chiarimenti. Come previsto dall'art. 8 comma 6 del DM 226/2011 e s.m.i., il valore dei titoli addizionali di efficienza energetica, TEE, che il gestore deve versare ai Comuni dell'Atem, secondo gli impegni assunti in gara, è calcolato seguendo le modalità operative previste dal medesimo art. 8.6 in combinato disposto con il punto A6 dell'Allegato 3 al DM citato, i.e. il disciplinare di gara. In particolare, il gestore è obbligato a soddisfare gli obiettivi di TEE previsti dal terzo anno dal primo subentro nell'Atem, come espressamente riportato al punto A6: “Il primo anno di obbligo è il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2”. Infatti, in ciascun anno t -1 l'obbligo per il gestore è un numero di TEE proporzionale al volume di gas distribuito nell'anno t-2 in ciascun Comune le cui reti, nell'anno t-2, erano gestite in concessione d'ambito, come affermato pure nell'art. 8.6 ove si fa riferimento al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso (i.e. t-2). Di conseguenza, il singolo Comune percepirà gli oneri ci cui all'art. 8.6 a partire dal terzo anno del passaggio dalla gestione comunale alla gestione d'Atem e fino alla cessazione del servizio, quindi per 10 anni se la durata della concessione è di 12 anni e salvo che il passaggio alla gestione d'Atem avvenga successivamente all'aggiudicazione, ossia in corso di affidamento. Per ciò che attiene alla verifica degli obiettivi di efficienza energetica per l'anno t, essa viene fatta l'anno t+ 1; lo stesso vale per la riscossione del contributo economico da parte del gestore d'Atem che avverrà sempre per la durata di 10 anni ma a partire dal quarto anno del primo subentro fino all'anno successivo alla cessazione del servizio, come riportato nel richiamato punto A6 del disciplinare di gara.</i>”</p>

		<i>Distinti saluti</i>
	<p>Q115. L' AEEGSI, con la delibera n. 455/2016/R/gas del 4 agosto 2016 ha commentato il bando definendo alcuni limiti massimi di accettabilità tariffaria in tema di "estensioni rete" (i metri/ut). A fronte di questo, il bando pone a base di gara un Piano di Sviluppo in cui gli interventi richiesti ed ammessi a punteggio sono classificati come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi che rispettano le CMS (condizioni minime di sviluppo) - che, quindi, dovrebbero essere ammessi tariffariamente in quanto le CMS risultano più che compatibili con i limiti di "estensione" segnalati dall'AEEGSI; • Interventi che non soddisfano le CMS, ma che hanno superato l'analisi costi/benefici. <p>Relativamente a quest'ultima tipologia di interventi si chiede di precisare se gli stessi potranno o meno trovare remunerazione tariffaria ed, in caso positivo, in quale misura.</p>	<p>R115. Si rimanda al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS"</p>
	<p>Q116. Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti", Criterio C.1 "Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed Impianti", richiede nei sub- criteri C1.4, C1.5 e C1.6 una serie di interventi non previsti nel Documento Guida. Si chiede se gli investimenti relativi alla realizzazione di tali interventi, che possono essere proposti solo a seguito di verifica idraulica, verranno remunerati in tariffa.</p>	<p>R116. In base a quanto indicato al comma 1 art 15 del D.M. 226/2011 e smi, "ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti". Al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che "il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi". Si rimanda inoltre al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS"</p>
	<p>Q117. Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti", Criterio C.2 "Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti", richiede nei sub - criteri C2.1, C2.2, C2.3 e C.2.4 una serie di interventi non previsti nel Documento Guida. Si chiede se gli investimenti relativi alla realizzazione di tali interventi verranno remunerati in tariffa.</p>	<p>R117. Si rimanda al quesito n. 116</p>
	<p>Q118. Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti", Tabella 4 (Valutazione degli interventi innovazione tecnologica), richiede per sub-criteri C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 una serie di interventi non previsti nel Documento Guida.</p>	<p>R118. Si rimanda al quesito n. 116</p>

	Si chiede se gli investimenti relativi alla realizzazione di tali interventi avranno una remunerazione tariffaria.	
	<p>Q119. Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C3.5 prevede "Programma di installazione dei misuratori elettronici accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: raggiungimento del ... al 31 dicembre ... (anziché .)". Il "Documento Guida d'ambito" e il relativo allegato "All. C -Classificazione interventi innovazione tecnologica della rete" riportano come intervento minimo la sostituzione di tutti i misuratori presenti nell'ambito.</p> <p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di completare i dati mancanti nel sub-criterio sopra riportato (percentuale e scadenza); • gli investimenti relativi alla sostituzione dei misuratori avranno una remunerazione tariffaria e in quale percentuale. 	R119. Il Disciplinare di gara è stato revisionato nel sub criterio indicato e pubblicato. Si rimanda al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS"
	<p>Q120. Nel "Documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dell'ATEM di Belluno" sono stati inseriti interventi integrativi o di possibile ottimizzazione, i quali non soddisfano le condizioni minime di sviluppo ma hanno avuto un esito positivo nell'analisi costi-benefici.</p> <p>Si chiede se tali interventi verranno remunerati in tariffe.</p>	R120. Si rimanda al quesito n. 115
<p>Q156. Con riferimento all'art. 3. del disciplinare di gara "CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA", si segnala che tale articolo prevede che: <i>"Le imprese che intendono partecipare alla gara devono far pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI BELLUNO - PIAZZA DUOMO N. 1 (CAP. 32100) BELLUNO entro il termine indicato nel bando di gara, un unico plico debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi esterni, sul quale devono essere indicati i dati del mittente e la seguente dicitura. "Offerta per l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dell'ambito di BELLUNO". Il plico deve essere spedito mediante raccomandata A.R. del servizio postale o</i></p>	<p>Q156. In considerazione delle prevedibili notevoli dimensioni del plico di offerta ed al fine di individuare le soluzioni logistiche da adottare per il recapito dello stesso si richiede di poter effettuare, congiuntamente alla Stazione Appaltante, una ricognizione sul luogo previsto per la consegna.</p>	<p>R156. La Stazione Appaltante ha individuato la sede di consegna delle offerte nei locali ubicati in PIAZZA MAZZINI N. 20/24 – 32100 BELLUNO, come da avviso del 14/07/2017 pubblicato sul sito del Comune. Eventuali ricognizioni sul luogo previsto per la consegna devono essere concordate contattando la Stazione Appaltante mediante Posta Elettronica Certificata per richiedere appuntamento</p>

<p>tramite ditte private specializzate o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Duomo n. 1 (CAP. 32100) Belluno".</p>		
	<p>Q159. Con riferimento al Comune di Agordo, al punto 2.2 è scritto: In questa sezione sono invece presenti gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune di Agordo e con il periodo di affidamento ma che non hanno superato le Condizioni Minime di Sviluppo ed hanno superato l'analisi costi-benefici- rappresentano pertanto gli interventi facoltativi che i partecipanti alla gara possono inserire all'interno delle loro offerte. Si chiedono chiarimenti in merito a: i) il significato economico, anche con l'eventuale accezione tariffaria, che la Stazione Appaltante intende attribuire discriminando questi interventi con la classificazione "non hanno superato le Condizioni Minime di Sviluppo" e "hanno superato l'analisi costi-benefici"; ii) a quale punto dell'attribuzione dei punteggi di gara, a parere della Stazione Appaltante, questa sezione potrebbe andare ad incidere.</p>	<p>R159. Si rimanda alle risposte 73 e 115 per la differenziazione effettuata e la connessione con il riconoscimento tariffario. In relazione agli interventi che non superano le CMS, sono stati comunque riportati in quanto segnalati dagli Enti concedenti. Si evidenzia poi che in base a quanto indicato al comma 1 art 15 del D.M. 226/2011 e smi, "ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti". Al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che "il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi".</p>
<p>Q162. L'offerta tecnica, soprattutto per gli aspetti più prettamente progettuali e relazionali, si caratterizza per l'estrema mole di documenti da includere nel relativo plico. Questo, dunque, avrà rilevanti dimensioni, tali probabilmente da non consentire una consegna diretta c/o l'ufficio protocollo (che ci risulta collocato al primo piano della sede comunale di Piazza Duomo).</p>	<p>Q162. Si chiede pertanto:</p> <p>a) di precisare le dimensioni massime, in termini sia di volume che di peso, fisicamente consegnabili c/o l'ufficio protocollo;</p> <p>b) di indicare le peculiari modalità di consegna qualora il plico di offerta superi i limiti dimensionali di cui sopra, eventualmente con l'individuazione di un locale alternativo ove effettuare la consegna, con possibilità di disporre comunque di opportuna ricevuta e protocollazione;</p> <p>c) nel caso, sul modello di quanto fatto dalla Stazione Appaltante di "Milano 1" (vedasi avviso di rettifica bando del 17 /11/2016 - prot. 583233), di introdurre la possibilità, in deroga all'attuale disciplina di gara (art. 3 del Disciplinare), di presentare l'offerta tecnica in più plichi o involucri distinti dalle altre buste (amministrativa ed economica) con: ESPLICITO riferimento all'offerta, indicazione del numero progressivo rapportato al numero totale dei plichi (es. "Offerta Tecnica per l'aggiudicazione de/l'affidamento del servizio pubblica di distribuzione del gas naturale nel territorio dell'ambito di BELLUNO" - Plico 1 di n, o</p>	<p>R162. Ferma restando la possibilità di produrre l'offerta in un unico plico, nelle modalità disciplinate dal bando e dal disciplinare di gara, in considerazione della notevole mole di documenti di cui potrebbero risultare costituite le offerte, specie sotto il profilo tecnico, si ritiene possibile che l'offerta venga presentata suddivisa in più plichi.</p> <p>Le imprese che intendono partecipare alla gara devono far pervenire un plico debitamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi esterni, sui quali devono essere indicati i dati del mittente (inclusi fax, e-mail, P.E.C. E numero telefonico) e la seguente dicitura: "Gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio ATEM BELLUNO – C.I.G. 6919486C79".</p> <p>In detto plico dovranno essere inserite la Busta 1 "Documentazione amministrativa" e la Busta 3 "Offerta economica" contenenti ciascuna la documentazione dettagliatamente indicata dall'articolo 3 del Disciplinare di gara. Come specificato nel Disciplinare dall'art. 3, pertanto, ciascuna busta dovrà essere debitamente chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, nonché riportare l'indicazione dell'oggetto della gara e del relativo contenuto</p>

	Plico 2 di n, ecc.).	<p>(rispettivamente Busta 1 “Documentazione amministrativa” e Busta 3 “Offerta economica”).</p> <p>Il Contenuto della Busta 2 “Offerta tecnica” potrà invece essere suddiviso in più plichi, distinti da quello contenente la Documentazione amministrativa e l'Offerta economica.</p> <p>Tutti i plichi contenenti l'Offerta Tecnica dovranno essere debitamente sigillati con nastro adesivo e controfirmati sui lembi esterni e dovranno contenere l'indicazione dei dati del mittente (inclusa fax, e-mail, P.E.C. E numero telefonico) e la seguente dicitura: “Gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio ATEM BELLUNO – C.I.G. 6919486C79– Offerta tecnica”.</p> <p>Ciascun plico contenete l'Offerta Tecnica dovrà poi essere numerato progressivamente e riportare il numero totale dei plichi contenenti l'offerta tecnica stessa (es: n.1 di n.t., n.2 di n.t., n.3 di n.t. e così via).</p> <p>Tutti i plichi contenenti l'offerta dovranno essere consegnati contemporaneamente.</p> <p>Il concorrente si assume la responsabilità della consegna di tutti i plichi costituenti l'offerta, nonché la responsabilità della corretta collazione dei plichi e delle conseguenze derivanti dall'errato inserimento di documenti e/o elaborati in plichi diversi da quelli indicati dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.</p>
<p>Q163. L'art. 9 comma 2 del d.m. 226/2011 prevede che la "Stazione Appaltante invia all'Autorità [...] il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo [...]", affinché tali documenti siano verificati e approvati dall' Aeegsi. L'art. 9, comma 3 del d.m. n. 266/2011 prevede che la S.A. prepari "le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo", e che esse "devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere ... ". L'art. 9, comma 4 del d.m. n. 226/2011 prevede che "Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata</p>	<p>Q163. Fermo quanto sopra, in considerazione del fatto che nel "documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dell'Atem di Belluno" allegato al bando di gara sono previsti, oltre agli interventi di estensione di rete, sui quali, come detto, l' Aeegsi si è espressamente pronunciata, anche importanti interventi di potenziamento e sostituzione, sui quali invece l' Aeegsi non si è pronunciata, chiede di confermare che tutti gli interventi rispetto ai quali l' Aeegsi non ha sollevato alcuna esplicita osservazione possano effettivamente considerarsi come positivamente valutati dalla stessa Autorità e che, dunque, gli investimenti relativi agli stessi interventi, qualora vengano previsti nel piano di sviluppo degli impianti predisposto dai concorrenti in sede di gara, verranno riconosciuti con certezza in tariffa.</p>	<p>R163. Il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è stato redatto in conformità con le osservazioni di cui alla delibera richiamata, recependo le modifiche alle CMS proposte da AEEGSI per quanto relativo agli interventi di estensione reti. Si rimanda inoltre al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione “GARE GAS” per quanto sopra non specificato.</p>

dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'articolo 15. In particolare il documento guida contiene:

a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento;

b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;

c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione".

A mente del combinato disposto dell'art. 9, comma 2 del d.m. 226/2011, sopra citato, e del punto 3 della delibera n. 113/2013/R/gas tale analisi costi-benefici deve essere previamente approvata dall' Aeegsi affinché i partecipanti alla gara possano avere la certezza che la stessa Aeegsi riconosca in tariffa tutti gli investimenti offerti dai concorrenti per effettuare gli interventi richiesti dalla Stazione Appaltante.

A tale ultimo proposito, peraltro, con il chiarimento in data 27.1.2016 il Regolatore ha precisato che "nessun operatore può confidare che l'Autorità riconosca con certezza in tariffa gli investimenti sostenuti per l'adempimento dei

<p>piani di sviluppo degli impianti di distribuzione, oggetto dei bandi di gara che non siano stati preventivamente valutati, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.m. n. 226/2011, dall'Autorità sotto tale profilo".</p> <p>Con delibera 455/2016/R/gas l' Aeegsi si è pronunciata in merito alla documentazione di gara trasmessa in data 5. 7.2016 dal Comune di Belluno quale S.A. dell'Atem Belluno e, nell'Allegato A della predetta delibera , nella parte relativa alle "Osservazioni sulla coerenza dell'analisi costi benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante" (cfr. punto 6), ha formulato le proprie osservazioni solo in merito alla congruità e conseguente relativo riconoscimento tariffario degli "interventi di massima estensione della rete" di cui all'art. 9, comma 4, punto a. del d.m. n. 226/2011, senza nulla osservare sugli investimenti per gli interventi di potenziamento della rete e di sostituzione di cui ai punti b. e c. della medesima norma. Peraltro, il comma 2 del suddetto punto 6 precisa che "L'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, prevista dall'artico/o 9, comma 3, del decreto 226/11, pur risultando, nel complesso, ben strutturata, dettagliata e articolata, non appare condivisibile laddove, nel valutare i benefici per i consumatori considera gli effetti dell'intervento sui consumatori dell'ambito valutando/i sulla base delle tariffe obbligatorie fissate per l'ambito tariffario nord orientale, comprendente le regioni Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, omettendo di valutare gli effetti della prodotti dai criteri di regolazione tariffaria che prevedono la socializzazione dei costi di investimento per ambiti tariffari sovra-regionali".</p>		
<p>Q164. Ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, l'art. 15, comma 1 del D.M. n. 226/2011 prevede che Il concorrente rediga "un</p>	<p>Q164. A fronte di quanto sopra, si chiede</p> <p>1) in primo luogo conferma del fatto che tra gli</p>	<p>R164.</p> <p>1) Si conferma che, in coerenza con le previsioni del</p>

piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto".

Il successivo comma 2 stabilisce che il "piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi", precisando altresì che "il concorrente (i) ottimizza quanto previsto nel documento guida e (ii) può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi".

Mentre dunque l'ottimizzazione deve necessariamente riguardare quanto previsto nel documento guida (e dunque quanto già verificato dall' Aeegsi), viceversa il concorrente può anche presentare proposte di interventi "integrativi e scostamenti" rispetto al documento guida purché presenti a corredo di tali proposte di integrazione e di scostamento una relazione che illustri i benefici rispetto ai costi derivanti da tali scostamenti.

Con riguardo a quanto precisato al capoverso che precede si ricorda che:

il documento guida, ai sensi del citato D.M. 226/11, deve essere conforme alle Linee Guida e alle condizioni minime di sviluppo, le quali, a loro volta, devono essere state necessariamente preventivamente verificate e approvate dalla AEEGSI; gli interventi integrativi e in scostamento presentati dal partecipante alla gara in sede di offerta sono per definizione successivi alla verifica effettuata dall' Aeegsi rispetto alle linee guida e alle condizioni minime di sviluppo, sicché essi riguardano investimenti che non sono stati per l'appunto verificati precedentemente dall' Aeegsi quanto alla loro riconoscibilità in tariffa.

Conformemente a quanto sopra, il punto C. del

interventi di ottimizzazione delle reti previsti dal disciplinare di gara non possano e non debbano essere ricompresi anche "interventi integrativi e scostamenti" di cui all'art. 15, comma 2, del d.m. 226/11 sopra menzionato anche in assenza di una espressa previsione da parte della lex specialis di gara.

2) Si domanda altresì cosa si debba intendere, più in generale, per "ottimizzazione" e cioè se debbano essere ricompresi in tale concetto solo le riduzioni dei costi per gli interventi previsti nel documento guida, ovvero se nelle ottimizzazioni possano intendersi ricompresi anche interventi ulteriori e maggiori/ampliati rispetto a quelli previsti nel documento guida, dando evidenza dei relativi benefici a fronte dei relativi costi. In altri termini, si chiede se possano essere considerati come rientranti nella categoria delle "ottimizzazioni" eventuali interventi che il concorrente potrebbe offrire nel caso in cui gli stessi si dimostrino tecnicamente necessari sia al fine di sopperire ad eventuali possibili carenze, sotto il profilo tecnico, del documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento predisposto dalla S.A. ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.m. n. 226/2011, sia al fine di soddisfare specifici obiettivi perseguiti dalla S.A. attraverso il documento guida.

3) In tale ultima eventualità si domanda se detti maggiori investimenti, se qualificabili come "ottimizzazioni", qualora vengano previsti nel piano di sviluppo degli impianti predisposto dai concorrenti in sede di gara, verranno riconosciuti con certezza in tariffa.

4) Da ultimo si chiede di sapere se gli interventi presentati dai concorrenti nella propria offerta come "integrazione e scostamento" rispetto a quanto contenuto nel documento guida allegato al bando e previsto dalla S.A. (che come noto deve essere conforme alle linee guida e alle condizioni minime di sviluppo precedentemente verificate dall' Aeegsi),

DM 226/2011, l'ottimizzazione riguarda gli interventi contenuti nel Documento Guida e gli interventi integrativi e gli scostamenti rappresentano qualcosa aggiuntivo e/o diverso rispetto a tali interventi.

2) L'ottimizzazione del Documento Guida consiste nel raggiungimento del risultato più vantaggioso possibile in relazione a determinate finalità, da individuarsi, a discrezione del concorrente, con riguardo alle norme e regole del settore.

3) Si rimanda al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS"

4) Si rimanda al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS"

<p>disciplinare di gara, recante "piano di sviluppo degli impianti, 45 punti" dopo aver previsto che "Ogni concorrente redige un progetto di dettaglio partendo dai documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di distribuzione nei singoli Comuni dell'ambito territoriale e dai relativi stati di consistenza divisi per proprietario", puntualizza che "sono oggetto di progetto gli interventi di sviluppo e di ottimizzazione delle reti e degli impianti per l'adeguamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti di distribuzione attuali, ai fini dell'affidabilità e della continuità del servizio, oltre che una loro estensione e potenziamento per far fronte alle nuove utenze acquisibili in funzione dei piani urbanistici dei Comuni, in accordo con quanto identificato nei documenti guida".</p>	<p>sebbene non previamente verificate dall'Aeegsi, possano considerarsi automaticamente riconosciute in tariffa per il solo fatto di essere motivate con una analisi costi benefici effettuata dal concorrente (in tale analisi intendendosi ricompresa anche la dimostrazione tecnica della necessità di tali interventi al fine di una coerenza funzionale del progetto guida), ovvero se, invece, così non sia; in tale ultimo caso negativo, si chiede di sapere se e quando l'Aeegsi effettuerà tale verifica al fine del riconoscimento o meno in tariffa.</p>	
<p>Q165. L'art. 5, comma 16, del d.m. n. 226/2011 prevede che, nel caso in cui si manifesti un disaccordo tra il Comune concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso da riconoscere a quest'ultimo, la S.A. dovrà comunque procedere alla pubblicazione del bando riportando, con specifico riferimento all'impianto oggetto del disaccordo, i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la stima dell'Ente locale concedente; • la stima del gestore uscente; • un valore di riferimento determinato come il più grande fra la stima dell'Ente concedente e il valore delle immobilizzazioni nette di località al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario (ovvero la c.d. RAB, cioè il valore cui l'Aeegsi si rifà per la definizione delle "tariffe di riferimento" proprie di ciascuna località). <p>E sarà proprio tale ultimo valore di riferimento ad essere utilizzato "ai fini della gara, in</p>	<p>Q165. Premesso quanto sopra, qualora, in esito al contenzioso giurisdizionale tra Comune di Feltre e gestore uscente, l'aggiudicatario della gara si trovi a dover corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso maggiore del valore di riferimento indicato nel bando di gara e già versato dallo stesso all'esito della gara,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si chiede conferma del fatto che, conformemente a quanto parrebbe emergere dalla disciplina di cui all'art. 5, comma 16 del d.m. n. 226/2011 e dai chiarimenti resi dall'Aeegsi in data 13.3.2015 e 3.10.2016 sull'applicazione della RTDG, l'Autorità stessa procederà a ridefinire la tariffa spettante al gestore d'ambito al fine di tener conto dell'ulteriore importo dallo stesso corrisposto al gestore uscente in esito al predetto contenzioso e, dunque, del maggior valore del capitale investito. 2) si chiede conferma del fatto che, qualora in esito al contenzioso tra Ente concedente e gestore uscente l'aggiudicatario della gara si trovi a dover corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso, determinato in sede 	<p>R165.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sulla base dei riferimenti citati, l'interpretazione data appare corretta. 2) Le verifiche dell'Autorità di cui all'art. 1 comma 16 DL 145/2013 (convertito con modificazione nella L 9/2014) sono finalizzate alla determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. Si rimanda al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS"

particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte" nonché ad essere pagato dal gestore subentrante al gestore uscente all'atto del passaggio dell'impianto, mentre la differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso tra Comune e gestore uscente e il valore di riferimento pubblicato nel bando e versato dal gestore subentrante verrà regolata, sempre fra il gestore entrante ed il gestore uscente, solo una volta definito il giudizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione.

Conformemente a quanto sopra, il punto 19 del bando di gara riporta quale onere a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di versare, a titolo di valore di rimborso ai gestori uscenti, un importo complessivo di € 71.481.464,08, dando altresì conto della presenza di un contenzioso riguardante l'impianto a servizio del territorio comunale di Feltre riportando i seguenti valori: stima dell'Ente locale concedente € 4.162.727,00;

stima del gestore uscente € 8.875.600,00; valore di riferimento da considerarsi ai fini della presentazione dell'offerta € 6.786.836,00.

Con delibera 26/2016/R/gas l' Aeegsi ha ritenuto idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i valori di VIR riportati nella documentazione trasmessa dalla S.A. ed acquisita in data 15.1.2016 tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, valori relativi ad una serie di Comuni tra i quali non compare il Comune di Feltre.

In relazione all'ipotesi in cui il valore di rimborso non sia concordemente definito tra le parti e trovi, dunque, applicazione la disciplina di cui all'art. 5, comma 16 del d.m. n. 226/2011, l'Aeegsi si è espressa nei seguenti termini nell'ambito di due chiarimenti pubblicati sul proprio sito internet in data 13.3.2015 e 3.10.2016.

> chiarimento del 13.3.2015

Domanda

Nel caso in cui il valore di rimborso non sia

giudiziale, maggiore di oltre il 10% della RAB, tale valore non sia assoggettato alle verifiche previste dalla sopraccitata delibera 310/2014/R/gas e che, pertanto, sia automaticamente riconosciuto in tariffa conformemente a quanto disposto dall'art. 24, comma 3 d.lgs. n. 93/11 e dalla disciplina tariffaria vigente.

concordemente definito tra le parti, gestore uscente ed ente locale, che cosa accade all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso? Si dovrà procedere ad una ridefinizione del valore del capitale investito tariffario e, se sì, con quali modalità?

Risposta

Ai fini tariffari, all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso, relativamente al valore del capitale investito, si dovranno ripristinare ex tunc le condizioni connesse ad una diversa valutazione del VIR.

> Chiarimento del 3.10.2016

Domanda

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto n. 226/11, sulla base di quali criteri viene stratificato ai fini tariffari il valore di rimborso determinato in esito alla risoluzione del contenzioso?

Risposta

Nel caso il valore determinato in esito alla risoluzione del contenzioso differisca dal valore di riferimento pubblicato nel bando di gara vale la regola generale per cui si applica la stratificazione puntuale solo se questa è stata pubblicata nel bando di gara, con eventuale riproporzionamento per ricondurre il valore complessivo del valore di rimborso a quello definito a valle del contenzioso.

Qualora nel bando di gara non sia stata pubblicata la stratificazione puntuale trova invece applicazione la stratificazione standard.

Premesso quanto sopra, qualora, in esito al contenzioso giurisdizionale tra Comune di Feltre e gestore uscente, l'aggiudicatario della gara si trovi a dover corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso maggiore del valore di riferimento indicato nel bando di gara e già versato dallo stesso all'esito della gara, si chiede conferma del fatto che, conformemente a quanto parrebbe emergere dalla disciplina di cui all'art. 5, comma 16 del d.m. n. 226/2011 e dai chiarimenti resi dall'Aeegsi in data 13.3.2015 e 3.10.2016 sull'applicazione della

RTDG, l'Autorità stessa procederà a ridefinire la tariffa spettante al gestore d'ambito al fine di tener conto dell'ulteriore importo dallo stesso corrisposto al gestore uscente in esito al predetto contenzioso e, dunque, del maggior valore del capitale investito.

Oltre a quanto sopra, in considerazione del fatto che:

l'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/00 prevede che " ... Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (la c.d. RAB, n.d.r.), l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità ... per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ... ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara ... ";

l'art. 5, comma 14 d.m. n. 226/11 dispone che "Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località [...] l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara [...] la stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara";

la delibera dell'Aeegsi 310/2014/R/gas ha disciplinato: i) gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%; ii) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al citato art. 15, comma 5 d.lgs. n. 164/00; iii) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB

<p>superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni citate; nel caso di specie il valore di riferimento relativo all'impianto di Feltre corrisponde alla RAB mentre il valore di rimborso indicato dal gestore uscente supera di oltre il 10% tale valore di riferimento,</p>		
<p>Q166. Nell'allegato B al bando di gara, denominato "Dati significativi impianti", sono elencate una serie di informazioni specifiche relative all'impianto di distribuzione suddivise per ogni singolo Comune facente parte dell'ATEM. Tra le diverse informazioni messe a disposizione dei concorrenti nel predetto allegato B, la S.A. ha provveduto a fissare - per ciascun Comune - il tasso di crescita del numero di punti di riconsegna attivi previsto sulla rete esistente nel periodo oggetto dell'affidamento, da utilizzare quale dato per la predisposizione del piano industriale e quindi dell'offerta; informazioni che, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, devono essere lette unitamente a quelle contenute nel documento guida pubblicato dalla S.A. ove - per ciascun Comune - sono indicate le "zone con necessità di potenziamento" dovute anche ad eventuali carenze strutturali. Fermo quanto sopra, qualora, a seguito di verifiche fluidodinamiche da effettuarsi sulla rete esistente al fine di formulare l'offerta, tenendo conto del predetto tasso di crescita indicato dalla S.A. nell'intero periodo di durata dell'affidamento, emergesse la necessità di adeguare gli impianti esistenti per sopperire a carenze impiantistiche evidenziate nello studio fluidodinamico proprio a seguito del tasso di crescita futura indicato dal Comune, si chiede di confermare che tutti tali interventi non siano da considerarsi "interventi integrativi e scostamenti" ai sensi dell'art. 15 del Decreto Criteri (e quindi interventi proposti dal partecipante alla gara ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla S.A.) bensì come</p>	<p>Q166. In tale ultima eventualità, si domanda se detti maggiori investimenti possano effettivamente considerarsi come già positivamente valutati dalla stessa Autorità e che, dunque, gli investimenti relativi agli stessi interventi, qualora vengano previsti nel piano di sviluppo degli impianti predisposto dai concorrenti in sede di gara, verranno riconosciuti con certezza in tariffa.</p>	<p>R166. Si rimanda alle risposte ai quesiti Q163 e Q164.</p>

<p>investimenti pienamente ricompresi nel documento guida, essendo volti a soddisfare specifici obbiettivi perseguiti dalla S.A. attraverso il documento guida stesso.</p>		
	<p>Q175. In risposta al quesito Q28 si sostiene che il valore del ricavo convenzionale medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a 300 euro, deve intendersi per la durata dell'affidamento del servizio di gestione e che pertanto il valore annuale è pari alla somma indicata diviso per 12 anni.</p> <p>Il ricavo unitario annuale è pari dunque a 25 euro per utente. Moltiplicato tale valore per i circa 50.000 utenti dell'Ambito Territoriale Minimo otterremmo un importo di ricavo annuale per prestazioni di servizi soggette a sconto (attivazione della fornitura, cambio contatore, spostamento contatore, cessazione di utenza) pari a 1.250.000 Euro.</p> <p>Sempre in risposta al quesito si sostiene che il ricavo medio per le altre prestazioni, pari a 300 euro, deve intendersi per l'intera durata dell'affidamento e dunque, per un ragionamento analogo a quello appena svolto, l'importo annuale dei ricavi corrispondenti sarebbe pari a 1.250.000 Euro.</p> <p>Sommati i due valori, i ricavi complessivi per prestazioni da riportare nel Piano ammonterebbe a 2.500.000 euro l'anno (50 euro / PDR) e sarebbe sostanzialmente prossimo alla quota dei ricavi tariffari a copertura dei costi operativi.</p> <p>Se la Stazione Appaltante ritiene che la stima dei ricavi per prestazioni debba essere svolta nel modo anzidetto, conducendo dunque ai valori approssimativamente sopra indicati, confermiamo come essi siano - a nostro avviso - estremamente elevati.</p> <p>Peraltro, pare che non trovino riscontro nei dati storici ricavabili dal bilancio del principale attuale operatore dell'Ambito.</p> <p>Alla luce delle considerazioni svolte si rinnova la richiesta a codesta Stazione Appaltante di esaminare la correttezza e ragionevolezza dei parametri indicati.</p> <p>Laddove la Stazione Appaltante dovesse confermare le sue indicazioni, i concorrenti – chiamati ad adeguarvisi - incorporerebbero nei loro Piani Industriali un rilevante</p>	<p>R175. Come da risposta al quesito 56, il valore unitario di 25 euro annui andrà moltiplicato per un numero di utenze stimato dal concorrente, non necessariamente pari ai circa 50.000 PdR complessivi dell'ATEM. La Stazione Appaltante ha inteso dunque non indicare le rispettive quote percentuali di utenze sulle quali applicare il parametro unitario.</p> <p>Indicazioni riguardo gli attuali ricavi complessivi per prestazioni sono desumibili dai dati economici degli operatori che svolgono il servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni dell'ATEM di Belluno.</p> <p>Si ricorda infatti che la finalità di uniformare le offerte è già perseguita dal testo stesso delle "Istruzioni per la redazione del Piano industriale", che riporta il passaggio seguente <i>"Per semplicità e per maggiore uniformità dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica"</i>.</p> <p>Dunque sarà onere del concorrente quantificare e giustificare adeguatamente i valori complessivi, che non incideranno comunque sul valore unitario richiesto dalla norma e ipotizzato dalla Stazione Appaltante.</p>

	<p>ammontare di "altri ricavi"; essi sarebbero altresì chiamati a prevedere i costi indotti dall'esecuzione delle attività sottostanti, che sarebbero altrettanto importanti e tali da avere una incidenza molto significativa sulla redditività complessiva dell'investimento.</p> <p>Per evitare comportamenti opportunistici da parte dei concorrenti nella elaborazione del Piano, in questa ipotesi parrebbe fondamentale che la Stazione Appaltante fornisse delle indicazioni sui volumi fisici delle prestazioni attese (attivazioni, cessazioni, cambi contatore, eccetera), per consentire ai concorrenti di fornire delle stime dei costi che - pur a nostro avviso irrealistiche - siano almeno omogenee e confrontabili.</p>	
	<p>Q176. In risposta al quesito Q30, si afferma: "Le condizioni minime di sviluppo rappresentano la densità minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete che rendono obbligatorio lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventuale potenziamento della rete esistente). L'Autorità ritiene che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti che siano effettuati entro tali livelli, ritenuti compatibili con lo sviluppo economico del servizio. Estensioni di rete che eccedono tali livelli minimi prevedranno un onere a carico delle imprese nei limiti dei parametri offerti {rif. A3 e A4 del disciplinare di gara) e, per la parte eccedente, a carico dei clienti. La ripartizione del costo per l'intervento dovrà essere coerente con tali indicazioni dell'Autorità". La questione della riconoscibilità tariffaria degli investimenti ha una certa importanza nell'ambito della valutazione dell'offerta, se solo si considera che poco meno della metà dei metri di rete per estensioni previste nel Documento Guida si riferiscono ad interventi che dichiaratamente non superano l'analisi costi-benefici e le condizioni minime di sviluppo. Si riterrebbe dunque utile che la Stazione Appaltante valutasse l'opportunità di coinvolgere direttamente l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico al fine di ottenere una interpretazione autentica e alla fonte della regolazione a venire. Detto ciò, al fine di meglio comprendere il senso della risposta citata in premessa, si propongono quattro esempi concreti, ma</p>	<p>R176. Si rimanda al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS".</p>

	<p>rappresentativi di casistiche con valenza generale, chiedendo di esplicitare, per ciascun esempio, quale dovrebbe essere il corretto trattamento tariffario dei costi. Premessa generale comune ai quattro esempi: le condizioni minime di sviluppo per i comuni non disagiati sono fissate in 20 metri per utente. Il concorrente offre al punto A3 dell'offerta un parametro di 30 metri per utente.</p> <p>Esempio 1: il concorrente include nel Piano di Sviluppo degli Impianti un intervento di estensione rete caratterizzato da un parametro di 15 metri per utente per un costo di 200.000 euro (l'intervento, dunque, rispetta le condizioni minime di sviluppo). In questo primo caso è corretto ritenere che il costo di 200.000 euro sia interamente riconosciuto ai fini tariffari?</p> <p>Esempio 2: il concorrente include nel Piano di Sviluppo degli Impianti un intervento di estensione rete caratterizzato da un parametro di 25 metri per utente per un costo di 200.000 euro (l'intervento, dunque, non rispetta le condizioni minime di sviluppo). In questo secondo caso, è corretto ritenere che il costo di 200.000 euro non sia riconosciuto ai fini tariffari?</p> <p>Esempio 3: il concorrente è obbligato a realizzare un intervento di estensione della rete non previsto nel Piano di Sviluppo degli Impianti, caratterizzato da un parametro di 15 metri per utente e con un costo di 200.000 euro, in virtù dell'offerta economica A3 (l'intervento, dunque, rispetta le condizioni minime di sviluppo (<20 metri per utente) ed è compreso nei limiti dell'offerta A3 (<30 metri per utente)). In questo terzo caso è corretto ritenere che il costo di 200.000 euro sia interamente riconosciuto ai fini tariffari?</p> <p>Esempio 4: il concorrente è obbligato a realizzare un intervento di estensione della rete non previsto nel Piano di Sviluppo degli Impianti, caratterizzato da un parametro di 25 metri per utente e con un costo di 200.000 euro, in virtù dell'offerta economica A3 (l'intervento, dunque, non rispetta le condizioni minime di sviluppo (>20 metri per utente) ed è compreso nei limiti dell'offerta A3 (<30 metri per utente)). In questo quarto caso è corretto ritenere che il costo di 200.000 euro non sia riconosciuto ai fini tariffari?</p>	
<p>In riferimento al quesito n 8, trasmesso con nostra protocollo U-2017-0015128 del</p>	<p>Q177. Si chiede pertanto, se la verifica del corretto dimensionamento degli impianti di riduzione si possa</p>	<p>R177. Pur precisando che la valutazione finale dell'adeguatezza dell'analisi sarà onere della commissione</p>

<p>14/02/2017, nel quale si chiedeva di fornire maggiori dettagli tecnici relativi alle apparecchiature degli impianti di riduzione per poter effettuare la verifica del corretto dimensionamento, e alla risposta del 31/03/2017 fornita da codesta Stazione Appaltante <i>“Ai sensi del succitato art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda. Ulteriori informazioni potranno essere raccolte dai soggetti interessati durante i sopralluoghi agli impianti di riduzione e misura costituenti parte della rete di distribuzione”</i> siamo a richiedere, per gli impianti ai quali non è stato possibile accedere nel corso del sopralluogo tecnico, vista l'impossibilità di avere informazioni tecniche di maggior dettaglio, ulteriori modalità di verifica degli impianti confacenti a quanto previsto nella documentazione di Gara e nel DM 226/2011 finalizzate alla massimizzazione del punteggio tecnico previsto nella tab. 1 <i>“Adeguatezza analisi assetto di rete e impianti e relativa documentazione”</i>.</p>	<p>considerare adeguatamente effettuata mediante la verifica di coerenza della portata indicata nelle tabelle di consistenza di cui sopra fornite dai Gestori (unico dato tecnico disponibile) con la portata risultante dai calcoli progettuali (verifica fluidodinamica della rete).</p>	<p>di gara, la Stazione Appaltante ritiene adeguata una verifica svolta come indicato.</p>
	<p>Q182. Se sia possibile la consegna della documentazione di offerta di gara in più plichi o involucri distinti, sigillati singolarmente e numerati o codificati in modo da rendere comunque identificabile il totale dei plichi; in questo caso, si richiede di conoscere le modalità di confezionamento e consegna dei plichi di offerta. A tal proposito si segnala che già il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Torino, per la consegna delle offerte relative all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas nei rispettivi ambiti territoriali (Milano 1 e Torino 2) hanno previsto la possibilità della consegna in più plichi come risulta da: - Determina Dirigenziale 158116 - Allegato Prot. 583233 del 17/11/2016 del Comune di Milano, Avviso di Rettifica del 6 maggio 2017 pubblicato dalla Città Metropolitana di Torino;</p>	<p>R182. Si rimanda alla risposta R162.</p>
	<p>Q183. La possibilità di visionare l'accesso ai locali ed i locali stessi dove dovrà essere consegnata la documentazione di gara: si ritiene il sopralluogo ai</p>	<p>R183. Si rimanda alla risposta R156.</p>

	<p>locali indispensabile per poter procedere ad un corretto confezionamento della documentazione, al fine di renderne possibile la consegna ed agevole la movimentazione.</p>	
	<p>Q184. Inoltre in relazione al parametro di offerta economica A 1 "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità" al fine di poter valutare l'impatto dello sconto offerto e di rendere pertanto confrontabili le offerte dei partecipanti si richiede a codesta Stazione Appaltante di indicare puntualmente il valore relativo alla "quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare in 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza operativa successiva alla gara" tenendo conto degli aggiornamenti intervenuti a seguito della ripubblicazione della documentazione di Gara in data 30 giugno 2017.</p>	<p>R184. Gli aggiornamenti intervenuti a seguito della ripubblicazione della documentazione di Gara in data 30 giugno 2017 non hanno modificato alcun valore in relazione al parametro di offerta economica A1.</p>
	<p>Q185. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede alla Stazione appaltante di confermare che alla procedura di gara in oggetto si applica l'art. 174, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016 : <i>"Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori"</i>. Con la conseguenza che i sub-appaltatori saranno comunicati alla Stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione della stessa e non in sede di</p>	<p>R185. Si conferma che la procedura di gara rientra nel campo di applicazione dell'art. 174, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016</p>

	<p>offerta.</p> <p>Q186. Per quanto riguarda le modalità di accesso alla sede da Voi designata per la consegna dell'offerta vi chiediamo la conferma che l'eventuale mancato preavviso sui termini della consegna del plico (richiesto con un termine di almeno 3 giorni e con l'indicazione precisa dell'ora) non pregiudicherà, in ogni caso, la possibilità per il concorrente di recapitare l'offerta almeno l'ultimo giorno rendendo possibile, quindi, l'accesso all'immobile e garantendo anche il rilascio di adeguata ricevuta. Ciò anche al fine di consentire che la decisione o meno di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica possa avvenire nell'imminenza della scadenza del termine fissato nel Bando.</p>	<p>R186. All'operatore economico interessato la consegna dell'offerta è garantita in ogni caso fino alla data ed ora indicate nel Bando di gara. La scelta delle modalità di consegna è dovuta strettamente a motivazioni di ottimizzazione logistica e di risorse per gli operatori economici interessati.</p>
<p>Premesso che:</p> <p>- con riguardo alla parte dell'Offerta Tecnica concernente il Piano di Sviluppo degli impianti, l'art. 15, comma 2, D.M. n. 226/2011 stabilisce: <i>"Il piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetri e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi"</i>;</p> <p>secondo i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi concernenti il Piano di Sviluppo, come individuati al comma 3 dell'articolo cit., e come oggetto di ulteriore specificazione e ponderazione nei sub-criteri indicati nelle apposite Tabelle del Disciplinare-tipo, sono valutate positivamente - e quindi ricevono punteggio - soltanto le quantità di rete proposte per estensioni/potenziamenti e per rinnovi che siano giustificate con analisi di costi-benefici (cfr. Tab. 2, sub-criterio 7; Tab. 3, sub-criterio S); inoltre, con riferimento agli interventi di estensione/potenziamento, uno specifico sub-criterio demanda alla Commissione di valutare se <i>"la scelta degli investimenti proposti segue una logica di ottimizzazione tecnico/economica"</i> (Tab. 2, sub-criterio 2); i</p>	<p>Q187. SI CHIEDE: di specificare, in funzione di quanto sopra, se ed entro quali limiti i Piani di Sviluppo, che sono parte integrante dell'Offerta Tecnica, possono/devono contenere elementi economici per giustificare gli interventi proposti in termini di analisi costi-benefici, ivi compresa l'ottimizzazione in termini tecnico-economici del Documento Guida. In particolare, si chiede di precisare quale delle due seguenti opzioni si ritiene corretta: 1) è necessario indicare il costo stimato degli interventi, per consentire alla Commissione una valutazione nel merito delle analisi costi-benefici? 2) o è sufficiente che il concorrente precisi la metodologia delle analisi che ha effettuato con esito positivo, inserendo ogni indicazione di merito sui costi solamente nel Piano Industriale che è parte integrante dell'Offerta Economica?</p>	<p>R187. Si ritiene che, per i soli interventi integrativi e scostamenti al documento guida ed al solo fine di permettere la valutazione dell'analisi tecnico-economica, il concorrente inserisca i rispettivi benefici a fronte dei corrispondenti costi, così come specificato nel Disciplinare di gara, all'interno del Piano di Sviluppo. Tali indicazioni, pur di tipo economico, non afferiscono all'offerta economica bensì all'offerta tecnica.</p>

<p>concorrenti sono quindi chiamati ad inserire nei Piano di Sviluppo analisi costi-benefici che, per loro natura, dovrebbero contenere anche elementi economici; ciò sia con riferimento all'ottimizzazione degli interventi previsti nel Documento Guida, sia con riferimento ed eventuali autonome e ulteriori proposte di intervento da parte dei concorrenti stessi;</p>		
<p>Premesso che: Il documento Guida deve essere predisposto in conformità con le Linee Guida Programmatiche d'Ambito" che stabiliscono le condizioni minime di sviluppo secondo analisi costi-benefici soggette a controllo da parte dell'AEEGSI (cfr. art. 9, comma 4, D.M. n. 226/2011); nel Documento Guida posto a base di gara, tuttavia, sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia interventi di estensione/potenziamento che rispettano il livello individuato dall'AEEGSI per le condizioni minime di sviluppo nella Deliberazione 455/2016/R/Gas; • sia interventi di estensione/potenziamento che eccedono il livello individuato dall'AEEGSI per le condizioni minime di sviluppo nella Deliberazione 455/2016/R/Gas; <p>- nell'ambito del sub-criterio 3 della Tabella 2 del Disciplinare di gara, relativamente alla valutazione dei Piani di Sviluppo, il concorrente ottiene il massimo punteggio se recepisce e ottimizza <i>"tutti gli interventi dello studio guida"</i></p>	<p>Q188. SI CHIEDE: se anche gli interventi indicati nel Documento Guida che eccedono il livello delle condizioni minime di sviluppo assunto sulla base delle osservazioni dell'Autorità, sono da intendersi, a tutti gli effetti, tra gli interventi inclusi nel Documento Guida, al pari di quelli che rispettano il predetto livello, e se, conseguentemente, il concorrente che non li recepisca o non li ottimizzi non possa comunque ottenere il punteggio massimo previsto dal sub-criterio 3 della Tabella 2 del Disciplinare di gara; - oppure, se detti interventi che si discostano dalle condizioni minime di sviluppo secondo l'Autorità, ancorchè figurino nel Documento Guida, siano da considerare come soluzioni di interesse della Stazione appaltante e degli Enti locali, che, tuttavia, non avrebbero alcuna rilevanza ai fini del citato sub-criterio 3 della Tabella 2 (in concreto: il concorrente potrebbe ottenere il massimo punteggio anche non recependoli affatto), mentre potrebbero rilevare in relazione agli altri sub-criteri della medesima Tabella, ma con onere, da parte del concorrente, di giustificarli in termini di analisi costi-benefici, alla stregua di altri eventuali interventi integrativi o diversi che egli potrebbe autonomamente proporre.</p>	<p>R188. Si rimanda alla risposta R73</p>
	<p>Q189. Il Bando di Gara indica come valore di rimborso provvisorio (valore di riferimento) per l'acquisizione dell'impianto di Feltre l'importo del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari, importo che si specifica pari al valore della RAB dell'intero impianto. L'importo indicato rappresenta, come esplicitato nell'Allegato B al Bando di Gara, il valore di RAB al 31-12-2013 (Euro 6.786.836). Il medesimo Allegato B fornisce delle informazioni di dettaglio sui valori tariffari dell'impianto dai quali si</p>	<p>R189. I valori economici presenti nell'Allegato B al Bando di Gara sono stati comunicati dal Comune di Feltre, che ha provveduto in proprio allo svolgimento delle funzioni locali di competenza senza delegare la Stazione Appaltante. La data di riferimento presente, 01.01.16, è quella utilizzata dall'Ente. Al 31.12.2013, non essendosi concretizzata la devoluzione gratuita all'Ente, la proprietà dell'Ente a livello tariffario era pari a € 0. Al momento del subentro previsto, la Stazione Appaltante,</p>

	<p>evinces che esistono delle porzioni di impianto che il Comune di Feltre considera di sua proprietà. Il valore di RAB al 01/01/2016 è pari a Euro 1.246.314. Dato che il valore di riferimento rappresenta il valore dell'intero impianto, inclusa la quota riferita alle porzioni di proprietà del Comune, è corretto assumere nel Piano Industriale che il Comune di Feltre non percepisca alcun importo ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del DM 226/2011 ("il gestore corrisponde annualmente agli enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà")?</p> <p>In caso contrario, si chiede di disporre di una quantificazione del valore della RAB dei cespiti di proprietà comunale aggiornata al 31 dicembre 2013, oltre che i dettagli per un suo aggiornamento al 01 aprile 2018. In tale secondo caso si riterrebbe altresì corretto che il valore di riferimento di Euro 6.786.836 venisse ridotto dell'importo così determinato, in quanto quest'ultimo non darebbe luogo, per il gestore, ad alcuna remunerazione tariffaria.</p>	<p>nello stimare il rimborso ai gestori uscenti al passaggio, ha valutato la porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che verrà trasferita al subentrante in € 5.604.984. Tale valore è ricompreso nell'importo complessivo di € 59.042.158,64 indicato nella Documentazione di Gara come rimborso stimato al 2018.</p> <p>Si rimanda comunque al chiarimento AEEGSI del 07.08.17 circa le modalità che verranno seguite dall'Autorità per quantificare in via definitiva i rimborsi ai gestori uscenti nei casi di disaccordo.</p>
	<p>Q190. Si chiede di mettere a disposizione i dati fisici della misura degli anni 2014, 2013, 2012 per tutte le località tariffarie dell'ambito di Belluno.</p>	<p>R190. Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda.</p>
	<p>Q191. Si chiede di mettere a disposizione i file "dati aggregati", "tariffe di riferimento gas naturale", "quota parte" e "valori calcolo" delle tariffe di riferimento definitive anno 2016 di BIM Infrastrutture e di Italgas.</p>	<p>R191. Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda.</p>
	<p>Q192. Per la società BIM Infrastrutture non sono presenti né i "dati aggregati" né la "quota parte" delle tariffe di riferimento provvisorie 2016. Si chiede di mettere a disposizione i suddetti file.</p>	<p>R192. Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda.</p>
	<p>Q193. Le schede tariffarie delle dismissioni della società BIM Infrastrutture non sono presenti tra la documentazione di gara. Nel caso in cui i valori non fossero nulli si chiede di integrare la documentazione delle tariffe.</p>	<p>R193. I valori delle dismissioni della società BIM Infrastrutture sono nulli.</p>
	<p>Q194. Si richiede di mettere a disposizione la valorizzazione della RAB di proprietà del comune di Arsìe aggiornata al 31 12 2013 e come viene</p>	<p>R194. Si rimanda ai contenuti dell'Allegato B al Bando di gara. Ulteriori informazioni non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante.</p>

	ammortizzata negli anni successivi fino alla scadenza della concessione d'ambito.	
<p>L'art. 5, comma 16, del d.m. n. 226/2011 prevede che, nel caso in cui si manifesti un disaccordo tra il Comune concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso da riconoscere a quest'ultimo, la S.A. dovrà comunque procedere alla pubblicazione del bando riportando, con specifico riferimento all'impianto oggetto del disaccordo, i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la stima dell'Ente locale concedente; • la stima del gestore uscente; • un valore di riferimento determinato come il più grande fra la stima dell'Ente concedente e il valore delle immobilizzazioni nette di località al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario (ovvero la c.d. RAB, cioè il valore cui l' Aeegsi si rifà per la definizione delle "tariffe di riferimento" proprie di ciascuna località). <p>E sarà proprio tale ultimo valore di riferimento ad essere utilizzato "ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte" nonché ad essere pagato dal gestore subentrante al gestore uscente all'atto del passaggio dell'impianto, mentre la differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso tra Comune e gestore uscente e il valore di riferimento pubblicato nel bando e versato dal gestore subentrante verrà regolata, sempre fra il gestore entrante ed il gestore uscente, solo una volta definito il giudizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione.</p> <p>Conformemente a quanto sopra, il punto 19 del bando di gara riporta quale onere a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di versare, a titolo</p>	<p>Q195. Si chiede conferma del fatto che, qualora in esito al contenzioso tra Ente concedente e gestore uscente l'aggiudicatario della gara si trovi a dover corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso, determinato in sede giudiziale, maggiore di oltre il 10% della RAB, tale valore non sia assoggettato alle verifiche previste dalla sopraccitata delibera 310/2014/R/gas e che, pertanto, sia automaticamente riconosciuto in tariffa conformemente a quanto disposto dall'art. 24, comma d.lgs. n. 93/11 e dalla disciplina tariffaria vigente.</p>	<p>R195. Si rimanda al chiarimento del 07/08/2017 pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS".</p>

di valore di rimborso ai gestori uscenti, un importo complessivo di € 71.481.464,08, dando altresì conto della presenza di un contenzioso riguardante l'impianto a servizio del territorio comunale di Feltre riportando i seguenti valori: stima dell'Ente locale concedente € 4.162.727,00;

stima del gestore uscente € 8.875.600,00;

valore di riferimento da considerarsi ai fini della presentazione dell'offerta € 6.786.836,00.

Con delibera 26/2016/R/gas l' Aeegsi ha ritenuto idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i valori di VIR riportati nella documentazione trasmessa dalla S.A. ed acquisita in data 15.1.2016 tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, valori relativi ad una serie di Comuni tra i quali non compare il Comune di Feltre.

In relazione all'ipotesi in cui il valore di rimborso non sia concordemente definito tra le parti e trovi, dunque, applicazione la disciplina di cui all'art. 5, comma 16 del d.m. n. 226/2011, l'Aeegsi si è espressa nei seguenti termini nell'ambito di due chiarimenti pubblicati sul proprio sito internet in data 13.3.2015 e 3.10.2016.

> chiarimento del 13.3.2015

Domanda

Nel caso in cui il valore di rimborso non sia concordemente definito tra le parti, gestore uscente ed ente locale, che cosa accade all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso? Si dovrà procedere ad una ridefinizione del valore del capitale investito tariffario e, se sì, con quali modalità?

Risposta

Ai fini tariffari, all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso, relativamente al valore del capitale investito, si dovranno ripristinare ex tunc le condizioni connesse ad una diversa valutazione del VIR.

> Chiarimento del 3.10.2016

Domanda

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto n. 226/11, sulla base di quali criteri

viene stratificato ai fini tariffari il valore di rimborso determinato in esito alla risoluzione del contenzioso?

Risposta

Nel caso il valore determinato in esito alla risoluzione del contenzioso differisca dal valore di riferimento pubblicato nel bando di gara vale la regola generale per cui si applica la stratificazione puntuale solo se questa è stata pubblicata nel bando di gara, con eventuale riproporzionamento per ricondurre il valore complessivo del valore di rimborso a quello definito a valle del contenzioso.

Qualora nel bando di gara non sia stata pubblicata la stratificazione puntuale trova invece applicazione la stratificazione standard.

Premesso quanto sopra, qualora, in esito al contenzioso giurisdizionale tra Comune di Feltre e gestore uscente, l'aggiudicatario della gara si trovi a dover corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso maggiore del valore di riferimento indicato nel bando di gara e già versato dallo stesso all'esito della gara, si chiede conferma del fatto che, conformemente a quanto parrebbe emergere dalla disciplina di cui all'art. 5, comma 16 del d.m. n. 226/2011 e dai chiarimenti resi dall'Aeegsi in data 13.3.2015 e 3.10.2016 sull'applicazione della RTDG, l'Autorità stessa procederà a ridefinire la tariffa spettante al gestore d'ambito al fine di tener conto dell'ulteriore importo dallo stesso corrisposto al gestore uscente in esito al predetto contenzioso e, dunque, del maggior valore del capitale investito.

Oltre a quanto sopra, in considerazione del fatto che:

- l'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/00 prevede che " ... Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi

<p>ai cespiti di località (la c.d. RAB, n.d.r.), l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità ... per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ... ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara ... ";</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 5, comma 14 d.m. n. 226/11 dispone che "Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località [...] l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara [...] la stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara"; • la delibera dell'Aeegsi 310/2014/R/gas ha disciplinato: i) gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%; ii) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al citato art. 15, comma 5 d.lgs. n. 164/00; iii) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni citate; • nel caso di specie il valore di riferimento relativo all'impianto di Feltre corrisponde alla RAB mentre il valore di rimborso indicato dal gestore uscente supera di oltre il 10% tale valore di riferimento 		
<p>Nell'allegato B al bando di gara, denominato "Dati significativi impianti", sono elencate una serie di informazioni specifiche relative all'impianto di distribuzione suddivise per ogni singolo Comune facente parte dell'ATEM. Tra le diverse informazioni messe a</p>	<p>Q196. Fermo quanto sopra, qualora, a seguito di verifiche fluidodinamiche da effettuarsi sulla rete esistente al fine di formulare l'offerta, tenendo conto del predetto tasso di crescita indicato dalla S.A. nell'intero periodo di durata dell'affidamento, emergesse la necessità di adeguare gli impianti</p>	<p>R196. Qualora, a seguito di verifiche fluidodinamiche effettuate sulla rete esistente che evidenzino la necessità di interventi di potenziamento, questi devono essere giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. In merito al riconoscimento tariffario di tali investimenti, si rimanda al chiarimento del 07/08/2017</p>

<p>disposizione dei concorrenti nel predetto allegato B, la 5.A. ha provveduto a fissare - per ciascun Comune - il tasso di crescita del numero di punti di riconsegna attivi previsto sulla rete esistente nel periodo oggetto dell'affidamento, da utilizzare quale dato per la predisposizione del piano industriale e quindi dell'offerta; informazioni che, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, devono essere lette unitamente a quelle contenute nel documento guida pubblicato dalla S.A. ove - per ciascun Comune - sono indicate le "zone con necessità di potenziamento" dovute anche ad eventuali carenze strutturali.</p>	<p>esistenti per sopperire a carenze impiantistiche evidenziate nello studio fluidodinamico proprio a seguito del tasso di crescita futura indicato dal Comune, si chiede di confermare che tutti tali interventi non siano da considerarsi "interventi integrativi e scostamenti" ai sensi dell'art. 15 del Decreto Criteri (e quindi interventi proposti dal partecipante alla gara ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla S.A.) bensì come investimenti pienamente ricompresi nel documento guida, essendo volti a soddisfare specifici obiettivi perseguiti dalla S.A. attraverso il documento guida stesso.</p> <p>In tale ultima eventualità, si domanda se detti maggiori investimenti possano effettivamente considerarsi come già positivamente valutati dalla stessa Autorità e che, dunque, gli investimenti relativi agli stessi interventi, qualora vengano previsti nel piano di sviluppo degli impianti predisposto dai concorrenti in sede di gara, verranno riconosciuti con certezza in tariffa.</p>	<p>pubblicato sul sito dell'AEEGSI nella sezione "GARE GAS".</p>
	<p>Q197. Il criterio C3.1 del Disciplinare di gara valuta "Numero di impianti telecontrollati offerti"; la nota a piè pagina a riguardo - contrariamente a quella del Disciplinare tipo in cui si spiega cosa si intenda per impianto telecontrollato - riporta la seguente frase " La Stazione Appaltante ha la facoltà di sostituire il valore Nmax, pari al numero massimo di componenti offerti dalle imprese partecipanti, con un valore soglia prefissato prima della gara, Num per un numero di componenti installati in eccesso di tale valore non si attribuiscono punteggi aggiuntivi." Si chiede di chiarire cosa significhi.</p>	<p>R197. Tale nota deriva dal Disciplinare tipo di cui all'Allegato 3 del D.M. 226/2011. Il sub-criterio C3.1 riporta il valore Nmax, per cui la frase non assume alcun significato.</p>
	<p>Q198. Si chiedono le stime di ciascun impianto al fine di analizzarne e verificarne lo stato, nonché gli interventi di progettazione e rinnovamento degli impianti stessi da inserire nel Piano Industriale.</p>	<p>R198. Si rimanda al quesito Q144.</p>
	<p>Q199. In considerazione del fatto che il bando di gara, punto 19.a), riporta quale somma complessiva del valore di rimborso (al netto del contenzioso relativo al Comune di Feltre) la cifra di € 59.042.158,64 mentre il disciplinare di gara (pag. 19, ultimo cpv) indica il differente valore di € 71.481.464,08, si chiede di specificare quale sia la quantificazione corretta.</p>	<p>R199. Il valore corretto è quello riportato nel bando al punto 19 a). Il valore riportato nel disciplinare rappresenta un errore materiale.</p>
	<p>Q200. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto</p>	<p>R200. Si conferma che:</p>

	<p>siamo a chiedere conferma che:</p> <p>1) la dichiarazione di avvenuto sopralluogo come da Vostra Comunicazione PEC vostro Prot. n. 21489/2017 del 09.06.2017, deve essere inserita nella Busta 1 o A "Documentazione Amministrativa" dell'Offerta di gara come indicato in calce alla dichiarazione stessa e al punto 3 del Disciplinare di gara, e non deve essere allegata alla domanda di partecipazione All. "D", come indicato nella lettera accompagnatoria alla dichiarazione stessa;</p> <p>2) è sufficiente allegare la copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo a noi trasmessa con la sopramenzionata comunicazione PEC e non è necessario presentare l'originale della dichiarazione da ritirarsi presso la sede di Codesto Spettabile Ente;</p> <p>3) l'importo da indicare nella dichiarazione contenente l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle società concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, è pari a € 59.042.158,64 per il primo anno e non la somma pari a € 71.481.464,08 come indicato al punto 3 del Disciplinare.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) la dichiarazione di avvenuto sopralluogo è da inserire all'interno della "Documentazione Amministrativa" 2) è sufficiente allegare la copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo trasmessa con Prot. n. 21489/2017 del 09.06.2017 3) l'importo da indicare nella dichiarazione contenente l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle società concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, è pari a € 59.042.158,64
<p>L'art. 9 comma 2 del d.m. 226/2011 prevede che la "Stazione Appaltante invio all'Autorità [...] il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo [...]", affinché tali documenti siano verificati e approvati dall' Aeegsi.</p> <p>L'art. 9, comma 3 del d.m. n. 266/2011 prevede che la S.A. prepari "le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo", e che esse "devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere ...".</p> <p>L'art. 9, comma 4 del d.m. n. 226/2011 prevede che "Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in</p>	<p>Q201.Fermo quanto sopra, in considerazione del fatto che nel "documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dell'Atem di Belluno" e nella "Relazione Stato Impianto" allegati al bando di gara sono previsti oltre agli interventi di estensione di rete, sui guai, come detto. L' Aeegsi si è espressamente pronunciata anche possibili Interventi di potenziamento e sostituzione, sui quali invece l' Aeegsi non si è pronunciata, si chiede di confermare che tutti gli interventi rispetto ai quali l' Aeegsi non ha sollevato alcuna esplicita osservazione possano effettivamente considerarsi come positivamente valutati dalla stessa Autorità e che dunque, gli investimenti relativi agli stessi interventi, qualora vengano previsti nel piano di sviluppo degli impianti predisposto dai concorrenti in sede di gara. Verranno riconosciuti con certezza in tariffa.</p>	<p>R201. Si rimanda al quesito Q163</p>

collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'articolo 15. In portico/are il documento guida contiene:

a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento;

b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenza/e acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;

c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportato dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione".

A mente del combinato disposto dell'art. 9, comma 2 del d.m. 226/2011, sopra citato, e del punto 3 della delibera n. 113/2013/R/gas tale analisi costi-benefici deve essere previamente approvata dall' Aeegsi affinché i partecipanti alla gara possano avere la certezza che la stessa Aeegsi riconosca in tariffa tutti gli investimenti offerti dai concorrenti per effettuare gli interventi richiesti dalla Stazione Appaltante.

A tale ultimo proposito, peraltro, con il chiarimento in data 27.1.2016 li Regolatore ha precisato che "nessun operatore può confidare che l'Autorità riconosca con certezza in tariffa gli investimenti sostenuti per l'adempimento dei piani di sviluppo degli impianti di distribuzione, oggetto dei bandi di gara che non siano stati preventivamente valutati. ai sensi dell'art. 9.

<p>comma 2 del d.m. n. 226/2011. dall'Autorità sotto tale profilo".</p> <p>Con delibera 455/2016/R/gas l'Aeegsi si è pronunciata in merito alla documentazione di gara trasmessa in data 5.7.2016 dal Comune di Belluno quale S.A. dell'Atem Belluno e, nell'Allegato A della predetta delibera, nella parte relativa alle "Osservazioni sulla coerenza dell'analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante" (cfr. punto 6), ha formulato le proprie osservazioni solo in merito alla congruità e conseguente relativo riconoscimento tariffario degli "Interventi di massima di estensione della rete" di cui all'art. 9, comma 4, punto a. del d.m. n. 226/2011, senza nulla osservare sugli Investimenti per gli interventi di potenziamento della rete e di sostituzione di cui ai punti b. e c. della medesima norma.</p> <p>Peraltro, il comma 2 del suddetto punto 6 della delibera 455/2016/R/gas precisa che "L'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto 226/11, pur risultando, nel complesso, ben strutturato, dettagliata e articolata, non appare condivisibile laddove, nel valutare i benefici per i consumatori considera gli effetti dell'intervento sui consumatori del 'ambito valutandoli sulla base delle tariffe obbligatorie fissate per l'ambito tariffario nord orientale, comprendente le regioni Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, omettendo di valutare gli effetti della prodotti dai criteri di regolazione tariffaria che prevedono la socializzazione dei costi di investimento per ambiti tariffari sovra-regionali".</p>		
<p>Ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, l'art. 15, comma 1 del d.m. n. 226/2011 prevede che il concorrente rediga "un piano di sviluppo degli impianti partendo dai documenti</p>	<p>Q202.A fronte di quanto sopra, si chiede in primo luogo conferma del fatto che tra gli interventi di ottimizzazione delle reti previsti dal disciplinare di gara non possano e non debbano essere ricompresi anche</p>	<p>R202. Si rimanda al quesito Q164</p>

guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto".

Il successivo comma 2 stabilisce che il "piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi", precisando altresì che "Il concorrente (i) ottimizza quanto previsto nel documento guida e (ii) può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi".

Mentre dunque l'ottimizzazione deve necessariamente riguardare quanto previsto nel documento guida (e dunque quanto già verificato dall' Aeegsi), viceversa il concorrente può anche presentare proposte di interventi "integrativi e scostamenti" rispetto al documento guida purché presenti a corredo di tali proposte di integrazione e di scostamento una relazione che illustri i benefici rispetto ai costi derivanti da tali scostamenti.

Con riguardo a quanto precisato al capoverso che precede si ricorda che:

il documento guida, ai sensi del citato D.M. 226/11, deve essere conforme alle Linee Guida e alle condizioni minime di sviluppo, le quali, a loro volta, devono essere state necessariamente preventivamente verificate e approvate dalla AEEGSI;

gli interventi Integrativi e in scostamento presentati dal partecipante alla gara in sede di offerta sono per definizione successivi alla verifica effettuata dall' Aeegsi rispetto alle linee guida e alle condizioni minime di sviluppo, sicché essi riguardano investimenti che non sono stati per l'appunto verificati precedentemente dall'Aeegsi quanto alla loro riconoscibilità in tariffa.

Conformemente a quanto sopra, il punto C. del disciplinare di gara, recante "piano di sviluppo

"interventi integrativi e scostamenti" di cui all'art. 15, comma 2, del d.m. 226/11 sopra menzionato anche in assenza una espressa previsione da parte della *lex specialis* di gara.

Si domanda altresì cosa si debba intendere, più in generale, per "ottimizzazione" e cioè se debbano essere ricompresi in tale concetto solo le riduzioni dei costi per gli interventi previsti nel documento guida, ovvero se nelle ottimizzazioni possano intendersi ricompresi anche Interventi ulteriori e maggiori/ampliativi rispetto a quelli previsti nel documento guida, dando evidenza dei relativi benefici a fronte dei relativi costi.

In altri termini, si chiede se possano essere considerati come rientranti nella categoria delle "ottimizzazioni" eventuali interventi che il concorrente potrebbe offrire nel caso in cui gli stessi si dimostrino tecnicamente necessari sia al fine di sopperire ad eventuali possibili carenze, sotto il profilo tecnico, del documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento predisposto dalla S.A. ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.m. n. 226/2011, sia al fine di soddisfare specifici obiettivi perseguiti dalla S.A. attraverso il documento guida.

In tale ultima eventualità si domanda se detti maggiori investimenti, se qualificabili come "ottimizzazioni", qualora vengano previsti nel piano di sviluppo degli impianti predisposto dai concorrenti in sede di gara, verranno riconosciuti con certezza in tariffa.

Da ultimo si chiede di sapere se gli interventi presentati dai concorrenti nella propria offerta come "*integrazione e scostamento*" rispetto a quanto contenuto nel documento guida allegato al bando e previsto dalla S.A. (che come noto deve essere conforme alle linee guida e alle condizioni minime di sviluppo precedentemente verificate dall' Aeegsi), sebbene non previamente verificate dall' Aeegsi, possano considerarsi automaticamente riconosciute in tariffa per il solo fatto di essere motivate con una analisi costi benefici effettuata dal concorrente (in tale analisi intendendosi ricompresa anche la dimostrazione tecnica della necessità di tali interventi al fine di una coerenza funzionale del progetto guida), ovvero se, Invece, così non sia; in tale ultimo caso negativo, si

<p><i>degli impianti, 45 punti" dopo aver previsto che "Ogni concorrente redige un progetto di dettaglio partendo dai documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di distribuzione nei singoli Comuni dell'ambito territoriale e dai relativi stati di consistenza divisi per proprietario", puntualizza che "sono oggetto di progetto gli interventi di sviluppo e di ottimizzazione delle reti e degli impianti per l'adeguamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti di distribuzione attuali, ai fini dell'affidabilità e della continuità del servizio, oltre che una loro estensione e potenziamento per far fronte alle nuove utenze acquisibili in funzione dei piani urbanistici dei Comuni, in accordo con quanto identificato nei documenti guida".</i></p>	<p>chiede di sapere se e quando l' Aeegsi effettuerà tale verifica al fine del riconoscimento o meno in tariffa.</p>	
	<p>Q203.Con riferimento a quanto previsto dal punto 17 del bando di gara si chiede di precisare se la garanzia definitiva possa beneficiare dello svincolo progressivo previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.</p>	<p>R203. Si rimanda al quesito Q108</p>
	<p>Q204.Si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione un modello di testo per la fideiussione provvisoria ed un modello per la fideiussione definitiva.</p>	<p>R204. Si rimanda al quesito Q109</p>
	<p>Q205.Con riferimento all'allegato B "Appendice 1 Obbligazioni Finanziarie", anche tenuto conto di quanto rilevato dall' Aeegsi nella delibera 455/2016/R/gas, si richiedono le seguenti informazioni: oggetto e la durata dell'obbligazione; Il suo valore; le principali obbligazioni compreso il dettaglio delle garanzie attualmente in essere sui mutui elencati, con l'evidenza e l'elencazione dei relativi gradi di privilegio (es. iscrizione di privilegio su impianti, altri privilegi, chirografo, ..). In caso di iscrizione privilegio su diversi impianti, il criterio di attribuzione del relativo peso di ciascun impianto rispetto al valore del Debito Residuo del Mutuo in essere; la facoltà di recesso; le eventuali penali previste per esercizio del recesso; l'eventuale vincolo di consenso della controparte per la cessione dell'obbligazione a terzi.</p>	<p>R205. Si rimanda al quesito Q110</p>

	<p>Q206.Considerato che il concorrente, nella predisposizione del proprio piano gestionale degli impianti ricadenti nell'ambito, dovrà considerare quali risorse umane avrà a disposizione e con quali caratteristiche professionali, si chiede che per tutto il suddetto personale elencato nell'allegato C del bando di gara, venga fornito, anche In forma anonima: il dettaglio delle mansioni attualmente svolte (es.: impiegato ufficio amministrativo, impiegato ufficio personale, impiegato ufficio progettazione, ecc.), se possibile, anche sotto forma di singole "job-description". Si rileva che tali informazioni risultano essere necessarie sia per la corretta valutazione del Business Plan, sia per gli elementi assunti in sede di verifica dell'anomalie dell'offerta.</p>	<p>R206. Si rimanda al quesito Q111</p>
	<p>Q207.Il disciplinare di gara (es.: punto Cl.7) stabilisce un punteggio sulla base di scelte progettuali "<i>so/o se ritenute giustificate da un'accurata logica di ottimizzazione tecnico/economica</i>". Si chiede alla Stazione Appaltante di precisare i criteri e gli elementi che l'offerente dovrà utilizzare per le giustificazioni di cui sopra.</p>	<p>R207. Si rimanda al quesito Q113</p>
	<p>Q208.Si consideri, peraltro, che il prezzario è già un dato posto a base di gara (all. C al Disciplinare di Gara), non soggetto a ribasso da parte dell'offerente. In tal senso, un computo metrico giustificato sulla base del prezzario di riferimento, sebbene contenga elementi economici, pare potersi correttamente inserire già nella busta tecnica, senza compromettere i principi di segretezza delle offerte. Si chiede conferma in tal senso. Diversamente, qualora la Stazione Appaltante ritenga inammissibile l'inserimento del computo metrico estimativo nell'offerta tecnica, si chiede di precisare come debba essere formulato il dato economico (punto Cl.7 disciplinare) nell'ambito dell'offerta tecnica ed, inoltre, quali saranno i correlati criteri valutativi.</p>	<p>R208. Si rimanda al quesito Q101</p>
	<p>Q209.L'AEEGSI, con la delibera n. 455/2016/R/gas del 4 agosto 2016 ha commentato il bando definendo alcuni limiti massimi di accettabilità tariffaria in tema di "estensioni rete" (i metri/ut). Nello specifico, il bando prevede che il concorrente rediga il Piano di Sviluppo degli Impianti sulla base del</p>	<p>R209. Si rimanda al quesito Q115</p>

	<p>Documento Guida pubblicato dalla S.A. in cui, relativamente agli "interventi di massima di estensione", gli interventi richiesti ed ammessi a punteggio sono classificati come:</p> <p>i) Interventi che rispettano le CMS (condizioni minime di sviluppo) - che, quindi, dovrebbero essere ammessi tariffariamente in quanto le CMS risultano più che compatibili con i limiti di "estensione" segnalati dall' AEEGSI;</p> <p>ii) Interventi che non soddisfano le CMS.</p> <p>Relativamente agli interventi sub ii) si chiede di precisare se gli stessi potranno o meno trovare remunerazione tariffaria ed, in caso positivo, in quale misura.</p>	
	<p>Q210.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti", Criterio C.1 "Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti", nei sub-criteri Cl.4, Cl.5 e Cl.6 valuta, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, una serie di interventi non previsti nel Documento Guida.</p> <p>Si chiede se gli investimenti relativi alla realizzazione di tali interventi, che possono essere proposti solo a seguito di verifica idraulica, verranno remunerati in tariffa.</p>	R210. Si rimanda al quesito Q116
	<p>Q211.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti", Criterio C.2 "Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti", nei sub-criteri C2.1, C2.2, C2.3 e C.2.4 valuta, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, una serie di interventi non previsti nel Documento Guida. Si chiede se gli investimenti relativi alla realizzazione di tali interventi verranno remunerati in tariffa.</p>	R211. Si rimanda al quesito Q116
	<p>Q212.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti", Tabella 4 (Valutazione degli interventi innovazione tecnologica), per sub-criteri C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 valuta, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, una serie di interventi non previsti nel Documento Guida.</p> <p>Si chiede se gli investimenti relativi alla realizzazione di tali interventi avranno una remunerazione tariffaria.</p>	R212. Si rimanda al quesito Q116
	<p>Q213.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C3.5 prevede</p>	R213. Si rimanda al quesito Q119

	<p>"Programma di installazione dei misuratori elettronici accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas: raggiungimento del ... al 31 dicembre ... (anziché.)". il "Documento Guida d'ambito" e il relativo allegato "All. C-Classificazione interventi innovazione tecnologica della rete" riportano come intervento minimo la sostituzione di tutti i misuratori presenti nell'ambito. Si chiede:</p> <p>di completare i dati mancanti nel sub-criterio sopra riportato (percentuale e scadenza);</p> <p>di specificare se gli investimenti relativi alla sostituzione dei misuratori avranno una remunerazione tariffaria e in quale percentuale.</p>	
	<p>Q214.Come risulta dalla Delibera 455/2016, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e Il Sistema Idrico ha valutato la coerenza dell'analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla Stazione Appaltante.</p> <p>Si chiede di rendere disponibile la suddetta "Analisi Costi/Benefici" attualmente non pubblicata tra la documentazione di gara.</p>	R214. Si rimanda al quesito Q121
	<p>Q215.Secondo quanto previsto dal Bando di Gara, art. 19 lett. h), l'impresa aggiudicataria è tenuta a "stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per danni agli impianti, all'esercizio degli stessi ed a terzi per un massimale minimo di € 10.000.000,00". Ciò premesso, si chiede conferma che una polizza aziendale generale di responsabilità civile per danni a terzi e prestatori d'opera, efficace su tutti i territori ove opera l'impresa ed avente un massimale di € 20.000.000, sia sufficiente alla soddisfazione del requisito.</p>	R215. Si rimanda al quesito Q122
	<p>Q216.Si chiede come calcolare i TEE che verranno prodotti in data successiva al 2020, considerato che il D.M. Ministero Sviluppo Economico 11/01/2017 individua gli obiettivi annuali di efficienza energetica con una proiezione sino al 2020. Si chiede, altresì, come definire la valorizzazione dei TEE posto che il contributo definitivo viene quantificato annualmente dall' AEEGSI attraverso un conteggio correlato all'andamento della borsa.</p>	R216. Si rimanda ai quesiti Q123 e Q172
	<p>Q217.Si chiede di precisare la modalità di calcolo e</p>	R217. Si rimanda al quesito Q124

	<p>l'importo corrispondente che verranno richiesti per il pagamento, da parte dell'aggiudicatario della gara, delle spese e dei diritti di segreteria afferenti la sottoscrizione del Contratto di Servizio.</p>	
	<p>Q218.Secondo quanto testualmente stabilito dal punto 12 del Bando di gara la "La data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione è la stessa della presentazione delle offerte e l'invio del relativo plico è trasmesso contemporaneamente all'offerta, ma con plico separato".</p> <p>Viceversa, il disciplinare di gara, al punto 3, stabilisce che "nel plico devono essere inserite tre buste, a loro volta debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta deve essere indicato, oltre all'oggetto della gara, il contenuto identificato con le seguenti diciture: BUSTA 1 "Documentazione amministrativa" BUSTA 2 "Offerta tecnica" BUSTA 3 "Offerta economica"</p> <p>Tutto ciò premesso, si chiede di meglio precisare le modalità a cui attenersi per la presentazione dei documenti. In particolare si chiede di precisare:</p> <p>i) se la domanda di partecipazione (Allegato D) deve essere contenuta in plico diverso e separato rispetto al plico contenente le tre buste relative a "documentazione amministrativa", "offerta tecnica" e "offerta economica";</p> <p>ii) diversamente, se la domanda di partecipazione (Allegato D) deve essere inserita nel medesimo plico contenente l'offerta ed in particolare nella busta 1 "documentazione amministrativa".</p>	<p>R218. Si rimanda ai quesiti Q125 e Q162</p>
	<p>Q219.Nella dichiarazione prevista al punto 2 Allegato D al Bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara) si ritiene che il riferimento all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia dovuto ad un presumibile refuso del modello allegato al D.M. 226/2011. Il corretto riferimento normativo è, infatti, quello all'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23.5.2000, n. 164. Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare che nella dichiarazione prevista la frase "si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" va sostituita con la frase "si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma</p>	<p>R219. Si rimanda al quesito Q126</p>

	10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".	
	<p>Q220.L'art. 7 dello schema di contratto di servizio, allegato alla documentazione di gara, prevede un termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto entro il quale il Delegato consegna al Gestore tutti gli impianti compresi nell'ambito. Come noto, tuttavia, le attività di presa in carico degli impianti richiedono particolare attenzione, sia per il regolare mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'erogazione del servizio (es. servizio reperibilità, pronto intervento, ..) sia per consentire il trasferimento delle documentazioni tecnico-cartografiche e gli elementi del data-base da caricare sul sistema informativo aziendale al fine di garantire la continuità delle prestazioni richieste dalle società di vendita. Si chiede di valutare una possibile estensione del termine previsto dall'art. 7 dello schema di contratto ovvero la facoltà del Gestore di derogarvi, nel caso in cui fossero rilevate particolari criticità nella fase di trasferimento degli impianti.</p>	R220. Si rimanda al quesito Q127
	<p>Q221.Si chiede di confermare che il corrispettivo previsto dall'art. 28 dello schema di contratto di servizio escluda l'applicabilità, per tutti i Comuni rientranti nell'ambito e per tutta la durata del contratto, del canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'art. 27 del d.lgs. 285/1992.</p>	R221. Si rimanda al quesito Q128
	<p>Q222.Facendo riferimento al disciplinare di gara ed ai Criteri di sicurezza di cui al punto "<i>B1. Livelli di sicurezza offerti dall'impresa</i>", si rileva che al punto 5 sono oggetto di offerta "<i>il numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali</i>" di cui all'indicatore lod. Per il calcolo dell'indicatore è necessario poter conoscere il NODmin,i ovvero "<i>il numero minimo di misure del grado di odorizzazione prescritto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nell'anno dell'emissione del bando di gara , per lo specifico impianto di distribuzione appartenente a/l'ambito oggetto di gara</i>". I dati disponibili in sede di gara non riportano tale dato per ogni impianto e non ne consentono il calcolo da parte dell'offerente.</p>	R222. Si rimanda al quesito Q129

	<p>Considerando infatti che l'impianto di distribuzione, definito dalla regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è: <i>"una rete di gasdotti locali, Integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice"</i>, e che lo stesso può essere costituito da un Comune o da un insieme di più Comuni o di loro porzioni, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di fornire il valore di NODmin,i per ciascun impianto di distribuzione; • in subordine, di fornire il numero dei pdr attivi e i Km di rete complessivi al 31/12/2015 aggregati per impianto di distribuzione. 	
	<p>Q223.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" richiede che "ogni concorrente rediga un progetto di dettaglio[...]". Per la redazione di tale progetto è necessario disporre di dati (attualmente disponibili ai soli gestori uscenti): tracciato della rete in formato editabile (tipo shape file) completo di dati minimi necessari ad una puntuale ricostruzione della rete e dell'impianto;</p>	<p>R223. Si rimanda al quesito Q130</p>
	<p>Q224.Nel "Documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dell' ATEM di Belluno" sono stati inseriti gli stralci planimetrici relativi agli interventi di estensione: alcuni di essi sono riportati all'interno della relazione descrittiva dello stesso documento guida (formato A4 solo parzialmente leggibile), altri sono stati inseriti come allegati. Si segnalano inoltre le seguenti ulteriori problematiche: - per il comune di Cesiomaggiore sono stati indicati i tratti di rete senza fornire indicazioni relative alle lunghezze e ai diametri delle singole estensioni; - per il Comune di Farra d' Alpago sono indicati due interventi minimi (Capoluogo e Spert): per quanto riguarda il primo non è stato riportato neppure uno stralcio planimetrico, il secondo non è corredato di informazioni relative alle lunghezze e ai diametri delle</p>	<p>R224. Si rimanda al quesito Q131</p>

	<p>singole estensioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Comune di Longarone è presente un intervento minimo (frazione Provagna) che non si innesta sulla rete esistente ma su tratto di rete in M.P. appartenenti all'intervento frazione Degna che non soddisfa le Condizioni Minime di sviluppo – si chiedono delucidazioni in merito; per il comune di Pieve d'Alpago sono richiesti tre interventi "minimi", non è corredati di informazioni relative alle lunghezze e ai diametri delle singole estensioni; - per il comune di Ponte nelle Alpi sono previsti 2 interventi "minimi", non corredati di informazioni relative alle lunghezze e ai diametri delle singole estensioni; - si rileva inoltre l'assenza di un quadro d'unione rappresentativo dell'intero ambito. <p>Si chiede che tutti gli stralci planimetrici siano resi disponibili in formati che ne rendano chiara la lettura e l'identificazione delle informazioni in essi contenuti e che le stesse Informazioni siano rese omogenee per tutti gli Interventi previsti; si richiede inoltre una rappresentazione in un quadro d'unione degli stralci planimetrici rappresentativo dell'intero ambito.</p>	
	<p>Q225.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli Impianti" punto 1 richiede un'"analisi di assetto della rete e degli impianti".</p> <p>Al fine di redigere un'analisi approfondita ed adeguata e non creare disparità con i gestori uscenti, con una disomogeneità delle informazioni, si richiedono i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione di taratura delle cabine Re.Mi e dei gruppi di riduzione finale; - Registrazione delle pressioni ai terminali di rete; - Consumi dei contatori di classe maggiore al G25 nei giorni di massimo consumo e relativa anagrafica; - Georeferenziazione delle utenze e degli allacci; <p>La portata delle cabine Re.Mi nel giorno di massimo consumo.</p>	<p>R225. Si rimanda al quesito Q132</p>
	<p>Q226.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto 1.8 richiede se "è stato verificato il corretto dimensionamento dei Gruppi di Riduzione Finale".</p> <p>Per potere effettuare tale verifica si chiedono per</p>	<p>R226. Si rimanda al quesito Q133</p>

	<p>ciascun gruppo di riduzione presente nell' Ambito i seguenti dati caratteristici:</p> <p>a. Pressione minima in ingresso, pressione massima in ingresso e pressione d'uscita invernale ed estiva;</p> <p>b. Diametro nominale tratto di monte;</p> <p>c. Diametro nominale linea di riduzione, tipologia riduttore (Cg, DN) e diametro tratto di valle riduttore;</p> <p>d. Diametro nominale tratto di uscita.</p> <p>Nel caso in cui dette informazioni non vengano fornite, si chiede di poter visionare almeno gli impianti fuori terra (REMI, GRF, ecc ...) che la scrivente riterrà maggiormente significativi.</p>	
	<p>Q227.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C2.4 richiede che "gli interventi proposti di rinnovo dei sistemi di protezione catodica abbiano un'adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida e nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti".</p> <p>Nell'intento di adempiere a quanto previsto al sub - criterio C2.4 si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati caratteristici degli alimentatori e dei dispersori; valori di funzionamento degli impianti di protezione catodica (A,V,DDP); misure della differenza di potenziale nei punti di misura; - ubicazione alimentatori e punti di misura; - planimetrie dei sistemi di protezione catodica. <p>Per redigere un programma di messa in protezione catodica delle tubazioni in acciaio in bassa pressione accelerato rispetto a quello previsto dall' Autorità si richiede:</p> <p>Rapporto annuale e calcolo del coefficiente Kt dell'ultimo triennio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero e posizione dei punti di misura della protezione catodica; - Topologia della protezione catodica (sezionamenti, giunti dielettrici). 	<p>R227. Si rimanda al quesito Q134</p>
	<p>Q228.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C2.1 richiede che "gli interventi di sostituzione proposti per il rinnovo della rete abbiano un'adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in</p>	<p>R228. Si rimanda al quesito Q135</p>

	<p>particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti".</p> <p>Al fine di rispondere in maniera esaustiva a quanto richiesto è necessario poter disporre dei seguenti dati: Planimetria con anni di posa dei singoli tratti di rete; Numero di fughe rilevate dal gestore uscente per singolo tratto di rete (da ispezione programmata e/o segnalazione da terzi) e la relativa localizzazione.</p>	
	<p>Q229.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C2.2 richiede che "gli interventi di rinnovo allacciamenti utenti abbiano un'adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed In particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti".</p> <p>Al fine di rispondere in maniera esaustiva a quanto richiesto è necessario poter disporre dei seguenti dati: - Stratificazione temporale e ubicazione degli allacciamenti.</p>	R229. Si rimanda al quesito Q136
	<p>Q230.Per poter realizzare un'offerta completa, si chiede di poter visionare una percentuale di parti ispezionabili degli allacciamenti e un numero di misuratori d'utenza pari almeno all'1% di quelli presenti sull'Ambito.</p>	R230. Si rimanda al quesito Q137
	<p>Q231.Per potere valutare la fluttuazione dell'utenza sugli impianti, e quindi poter valutare l'incidenza delle chiamate di pronto intervento, si chiede di visionare le curve di domanda giornaliere/mensili delle cabine Re.Mi.</p>	R231. Si rimanda al quesito Q138
	<p>Q232.I dati noti ai sensi della RQDG 2014-2019 di cui alla delibera 574/2013/R/Gas relativi alla qualità commerciale e sicurezza (ispezione rete, pronto intervento, numero e classificazione delle dispersioni) dovrebbero essere messi a disposizione già in fase di gara (art. 29 della delibera sopra citata) per una corretta analisi della prestazione di qualità commerciale, di sicurezza e continuità del servizio. Si richiede, pertanto, il database dei dati dichiarati all'Autorità e i relativi questionari (Delibera RQDG 574/2013).</p>	R232. Si rimanda al quesito Q139
	<p>Q233.Si richiedono maggiori dettagli tecnici relativi ai misuratori elettronici già installati per poter formulare un'offerta tecnica di dettaglio. Si richiedono</p>	R233. Si rimanda al quesito Q140

	informazioni sullo stato delle campagne in corso di sostituzione degli SMG, con indicazione della tecnologia (P-P/P-M) ed eventualmente, per il P-M, il modello scelto per la realizzazione della infrastruttura radio (make or buy).	
	<p>Q234.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" richiede che "ogni concorrente rediga un progetto di dettaglio [...]" e, al punto C.1.1, si specifica che il "Grado di dettaglio del progetto" deve essere "elevato [...] equivalente ad un progetto esecutivo".</p> <p>Si chiede cosa s'intende per progetto di dettaglio equivalente al progetto esecutivo.</p>	R234. Si rimanda al quesito Q141
	<p>Q235.Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto 1.8 richiede se "è stato verificato il corretto dimensionamento dei Gruppi di Riduzione Finale".</p> <p>Si richiede se ci si riferisca ai soli Gruppi di Riduzione Finale o anche agli Impianti di Riduzione Intermedia. Nel secondo caso si richiedono i dati impiantistici anche dei questi ultimi.</p>	R235. Si rimanda al quesito Q142
	<p>Q236.Si chiede se, per i comuni attualmente alimentati a GPL, per i quali non è prevista la metanizzazione, si dovrà prendere in carico la gestione del servizio a GPL per la durata della concessione.</p>	R236. Si rimanda al quesito Q143